



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

**Ufficio federale di giustizia UFG**  
Ambito direzionale Diritto privato  
Ufficio federale dello stato civile UFSC

# Circolare UFSC

n. 20.07.06.01 del 15 giugno 2007 (Stato: 1° gennaio 2011)

**Esame di professione  
per ufficiali dello stato civile;  
proroga del termine per conseguire  
l'attestato professionale federale**

## **Esame di professione**

## Contenuto

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b> _____	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Vigilanza</b> _____	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Proroga del termine</b> _____	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Esame professionale</b> _____	<b>4</b>

## Tabella delle modifiche

<b>Modifica dal 1° gennaio 2011</b>	<b>NUOVO</b>
Tutta la circolare	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dal 1° gennaio 2011.

## 1 Situazione iniziale

Dal 1° luglio 2004 l'attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile<sup>1</sup> costituisce un **presupposto per esercitare la professione**.

Una persona che non possiede l'attestato professionale federale può essere impiegata come ufficiale dello stato civile soltanto **previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza**<sup>2</sup> e se s'impegna a conseguire l'attestato entro un termine appropriato. Il termine, da concordare nella decisione di assunzione o di nomina, tiene conto di eventuali conoscenze o esperienze pratiche nell'ambito dello stato civile, del grado d'occupazione, dell'offerta di formazione a disposizione e delle condizioni d'esame.

Gli ufficiali dello stato civile che hanno assunto la loro funzione prima dell'entrata in vigore di questa prescrizione sono obbligati a conseguire l'attestato professionale federale soltanto se l'elezione o la nomina è avvenuta dopo il 30 giugno 2001<sup>3</sup>.

## 2 Vigilanza

L'autorità di vigilanza deve controllare **il rispetto di queste prescrizioni**. Essa garantisce che l'autorità competente per la nomina stabilisca nella decisione di assunzione, dal 1° luglio 2004, l'obbligo di conseguire l'attestato professionale federale nel termine fissato.

Se nella decisione dell'assunzione dovesse mancare tale obbligo, deve essere chiarita la fattispecie per il caso singolo e informata l'autorità di assunzione circa la nuova situazione giuridica. L'autorità di vigilanza controlla inoltre se gli ufficiali dello stato civile nominati o eletti tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2004 hanno conseguito l'attestato professionale federale.

L'autorità di vigilanza definisce inoltre le funzioni da svolgere e sorveglia la **formazione pratica**<sup>4</sup> fino all'ottenimento dell'attestato professionale. Può delegare tale compito al responsabile dell'ufficio dello stato civile.

## 3 Proroga del termine

In casi eccezionali motivati il termine per l'ottenimento dell'attestato professionale federale concordato in occasione della nomina o dell'elezione può essere prorogato<sup>5</sup> **d'intesa** con l'autorità di vigilanza.

---

<sup>1</sup> Art. 4 cpv. 3 lett. c OSC.

<sup>2</sup> Art. 4 cpv. 4 OSC.

<sup>3</sup> Art. 95 cpv. 1 OSC.

<sup>4</sup> Art. 4 cpv. 5 OSC.

<sup>5</sup> Art. 4 cpv. 4 OSC.

#### **4 Esame professionale**

L'organizzazione dell'esame professionale per ufficiali dello stato civile compete all'Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile<sup>6</sup>.

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa

---

<sup>6</sup> Regolamento del 17 dicembre 2009 concernente l'esame per la professione di ufficiale dello stato civile, approvato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.